


ORIGINALE

Oggetto

C.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
opere
pubbliche
(fognatura)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21987/2011

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI	- Presidente -	Cron. 10127
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -	Rep.
Dott. RAFFAELLA LANZILLO	- Rel. Consigliere -	Ud. 18/02/2015
Dott. PAOLO D'AMICO	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIETTA SCRIMA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21987-2011 proposto da:

CP X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA 54, presso lo studio dell'avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentato e difeso da se medesimo;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE CATANZARO X ;

- **intimato** -

Nonché da:

COMUNE CATANZARO X , in persona del legale

2015

445

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato
VALERIO ZIMATORE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANNA MARIA PALADINO giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

CP X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA 54, presso lo
studio dell'avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentato e
difeso da se medesimo;

- controricorrenti all'incidentale -

avverso la sentenza n. 407/2011 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 13/04/2011 R.G.N.
1268/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato VALERIO ZIMATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2002 l'avv. **PC**, quale procuratore generale di **MA**, ha convenuto in giudizio il Comune di Catanzaro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al fondo agricolo di proprietà della **A** dal fatto che il Comune ha lasciato incomplete le tubazioni fognarie sovrastanti, riversando rifiuti e liquami nel fossato di scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo medesimo, con grave danno anche alle colture.

Il Comune ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune ad eseguire le opere fognarie lasciate incomplete, a costruire un depuratore delle acque di scarico e a risarcire i danni, quantificati in € 147.845,57, oltre interessi e spese processuali.

Proposto appello dal Comune, a cui ha resistito l'appellata, la Corte di Appello di Catanzaro - disposta nuova CTU - con sentenza 23 marzo/13 aprile 2011 n. 407 ha ridotto ad € 9.870,44 la somma dovuta in risarcimento dei danni, ritenendo esistenti e risarcibili solo i danni arrecati alle colture dagli episodi di esondazione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ha compensato la metà delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune la rimanente metà.

L'avv. C , nella qualità suindicata, propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- I tre motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati perché connessi.

Essi denunciano tutti insufficienze, illogicità ed incongruenze della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti in cui ha condiviso il parere del CTU nominato in grado di appello che - in dissenso rispetto alle conclusioni del perito nominato in primo grado - ha nella sostanza minimizzato l'incidenza dei danni provocati dall'inquinamento del fosso, per il fatto che l'acqua della sorgente era ancora utilizzabile per uso irriguo, pur se non potabile, e che il cedimento delle pareti del fosso e lo sversamento dei liquami sul fondo va ascritto a difetto di manutenzione ad opera della proprietaria.

2.- I motivi sono fondati nei limiti che seguono.

La sentenza impugnata ha premesso alla sua decisione i seguenti, testuali accertamenti: *"In base a quanto concordemente constatato dal consulente tecnico di primo grado e da quello di appello , a monte del fondo della parte appellata vi è una condotta fognaria (che serve un quartiere urbanizzato) la quale presenta una brusca interruzione e, invece di confluire in un depuratore, scarica i liquami*

fognari direttamente nel fosso G ...il quale prosegue a valle, attraversando il fondo della parte appellata in più parti... A causa del crollo di parte degli argini del fosso... i liquami si riversano nel fondo della A , pregiudicandone la coltivazionel'ing. M , responsabile del Servizio Idrico Integrato del Comune di Catanzaro...ha confermato che nel citato canale vengono immessi direttamente senza alcun pretrattamento depurativo gli scarichi provenienti dalla pubblica fognatura del Comune di Catanzaro... Il dato trova ulteriore conferma nell'analisi di tre campioni dell'acqua prelevati da tecnici dell'ASL...", i quali hanno altresì constatato che "nell'aria circostante il punto di prelievo si è avvertito un forte odore nauseabondo tipico di scarico fognario".

La Corte di appello ha così accertato l'illecito del Comune e la sua gravità, che obiettivamente manifesta un rilevante deterioramento della salubrità, dell'estetica e della vivibilità del luogo, prima e indipendentemente dalle perdite patrimoniali che possono esserne derivate.

E' indubbio che le censure rivolte dalla ricorrente agli accertamenti peritali, alle valutazioni della Corte di appello circa l'imputabilità del cedimento degli argini alla proprietaria anziché ai rifiuti fognari ed alle valutazioni del CTU nominato in appello attengono a questioni di fatto, il cui accertamento è rimesso alla discrezionalità dei giudici del merito e non è suscettibile di riesame in questa sede di

legittimità, come ha eccepito la difesa del resistente, non essendo rilevabili nella sentenza impugnata i denunciati vizi di motivazione.

Vi sono però alcuni aspetti in relazione ai quali le censure della ricorrente sono fondate, poiché le ragioni addotte dalla Corte di appello a supporto della decisione appaiono obiettivamente illogiche e non congruenti con la natura dell'illecito, sì da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione.

Ciò vale, in particolare, con riferimento ai capi in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il deterioramento dell'acqua del fontanile esistente sul fondo, sul rilievo che - pur se le analisi compiute a seguito dell'inquinamento rivelano una carica batteriologica superiore ai limiti di legge per l'uso umano - l'abitazione della A è servita dall'acquedotto pubblico comunale e non già dalla fontana esistente, sicché l'attuale non potabilità è irrilevante, mentre l'acqua non supera i limiti di legge stabiliti per l'uso agricolo.

Ora, il fatto di poter disporre sul fondo di una fonte d'acqua potabile costituisce una ricchezza e attribuisce al coltivatore un vantaggio, la cui perdita costituisce indubitabilmente un danno meritevole di risarcimento, pur se il danneggiato disponga in casa dell'allacciamento alla condotta comunale.

Sarà questione di quantificarne l'importo. Ma non si tratta di danno intrinsecamente irrilevante e immeritevole di essere risarcito, come ha ritenuto la sentenza impugnata.

Parimenti, il fatto che la **A** in precedenza godesse di acqua irrigua pulita per l'orto e gli alberi da frutta ^{che} ~~ed~~ oggi sia in condizione di irrigare solo con acqua inquinata da 2.800 colibatteri su 100 ml., secondo l'esito delle analisi eseguite, cioè di acqua classificabile al di sotto di quella di qualità media (cfr. sentenza pag. 11-12), costituisce obiettivamente un danno per il proprietario del fondo. Re

E' noto che la composizione dell'acqua, come quella del suolo, vengono assorbiti dalle colture e che il fatto di dover innaffiare i propri ortaggi con acqua inquinata al livello massimo tollerabile per legge, anziché con l'acqua salubre di cui in precedenza si poteva disporre, comporta un deterioramento dei prodotti e delle opportunità di sfruttamento del fondo - che ha o può avere un rilievo anche economico (impedendo presumibilmente di adibirlo alla coltivazione di prodotti biologici, dissuadendo dalla stessa coltivazione, a fronte di qualità dei prodotti che non tutti potrebbero essere disposti a consumare, conoscendo l'insana provenienza dell'acqua con cui sono stati irrorati), in aggiunta al disgusto insito nella deteriorata qualità dell'ambiente, a cui prima si è accennato. Re

La motivazione della sentenza impugnata risulta intrinsecamente illogica ed insufficientemente motivata, nella

parte in cui ha escluso che la perdita della potabilità ed il deterioramento dell'acqua disponibile per l'uso irriguo abbiano arrecato alla proprietaria del fondo danni anche economicamente rilevanti.

Va condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto quanto meno tenere conto della natura e della qualità delle coltivazioni, nel formulare il suo giudizio.

Né appare logico e congruente l'addebito alla ricorrente di non avere dimostrato che - prima degli sversamenti fognari - essa materialmente usava l'acqua potabile del fontanile, trattandosi di conseguenza ovvia e indiscutibile: il vantaggio offerto da una fonte è quello di "poterla usare" all'occorrenza, anche indipendentemente dalla prova di averla materialmente usata in una od altra occasione: circostanza peraltro presumibile con somma probabilità nei confronti di chi abbia occasione di lavorare nei campi.

Né era onere della ricorrente dimostrarne la potabilità anteriore. Avrebbe dovuto se mai il responsabile dell'inquinamento dimostrare il contrario - cioè il fatto che l'acqua di cui si assume l'inquinamento tale fosse anche in precedenza - al fine di liberarsi da responsabilità.

Per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata.

3.- Le ulteriori censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate, poiché attengono ad accertamenti in fatto rimessi alla discrezionale valutazione della Corte di merito

(quali il giudizio attinente alla responsabilità per il cedimento degli argini), o ad eccezioni di nullità della consulenza che in realtà attengono non a vizi formali o strutturali dell'atto, quanto piuttosto al dissenso della ricorrente dal merito degli accertamenti peritali.

Le sporadiche censure effettivamente attinenti a questioni di validità - quali l'asserito, mancato rispetto del principio del contraddittorio, per non avere le parti partecipato a tutte le operazioni peritali - sono irrilevanti, avendo la ricorrente ammesso che le parti sono state convocate dal CTU sia per il primo accesso del 27.7.2006; sia per il secondo incontro, in esito al quale le operazioni sono state concluse, essendone stata fissata la data alla loro presenza, nel corso del primo incontro (Ricorso, pag. 21).

Essenziale è che il CTU metta le parti in condizione di partecipare alle operazioni, mediante la regolare convocazione; restando irrilevante la circostanza che le parti di fatto non vi partecipino, pur essendo state regolarmente convocate.

Gli addebiti di nullità risultano quindi infondati.

4.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Catanzaro lamenta che sia stata confermata dalla Corte di appello la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ad effettuare le opere necessarie alla bonifica del fondo di proprietà dell'attrice, canalizzando in tubi il torrente

fognario lungo tutto il percorso del fosso, con installazione a valle di un depuratore.

Il Comune contesta, in particolare, l'obbligo impostogli di costruire un depuratore sulla proprietà privata, mentre già dispone di un depuratore funzionante, nel quale potrebbero essere convogliati anche gli scarichi fognari in oggetto.

4.1.- Il motivo deve essere accolto limitatamente a quest'ultima parte.

Le censure rivolte all'obbligo di completare la fognatura non sono fondate, trattandosi di intervento indispensabile al fine di risanare la zona, e comunque di opera la cui esecuzione presuppone scelte affidate alla mera discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, tali da non comportare indebita intromissione della decisione nell'ambito delle scelte ad essa riservate dalla legge.

La Corte di appello non ha condannato il Comune a costruire un'intera rete fognaria, come lamenta il ricorrente incidentale, bensì solo gli ha imposto di completare le tubazioni esistenti, conducendole a scaricare non a cielo aperto, bensì in una struttura destinata alla depurazione.

Per questa parte la sentenza impugnata deve essere confermata.

Per quanto invece concerne forme e modalità della depurazione, la Corte di rinvio dovrà rispettare l'autonomia dell'amministrazione comunale in ordine alla scelta delle modalità e dei mezzi con cui procedervi: si tratti della prosecuzione delle tubazioni fino al depuratore esistente o di

altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo. Fermo restando che il Comune non potrà liberarsi da responsabilità limitandosi a spostare da un luogo ad un altro gli scarichi nocivi, senza neutralizzarne la valenza inquinante.

La Corte dovrà valutare, pertanto, l'idoneità o meno della soluzione offerta ad eliminare i danni futuri, accertando in mancanza il protrarsi a carico del Comune delle conseguenti responsabilità risarcitorie, nelle forme di legge.

5.- In parziale accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché:

a) con riguardo al ricorso principale, proceda alla quantificazione dei danni subiti dalla A e di quelli che le deriveranno fino all'eliminazione della causa dell'inquinamento, per effetto dell'inutilizzabilità dell'acqua del fontanile per l'uso umano, e per effetto della menomata idoneità dell'acqua medesima per l'uso irriguo: valutazioni da compiersi tenuto anche conto della natura delle coltivazioni esistenti sul fondo medesimo;

b) quanto al ricorso incidentale, perché valuti l'idoneità allo scopo delle opere con cui il Comune deciderà di provvedere alla depurazione degli scarichi fognari, decidendo di conseguenza in ordine alla domanda di risarcimento dei danni;

in entrambi i casi nel rispetto dei principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.


6.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma, 18 febbraio 2015

L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesca CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OS: 18 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
F. CATANIA